## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 203/AA**

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 114 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessio AMATO e Daniele BARONE, della Sig.ra Giorgia SANTAGATA e della società ASD PHOENIX CUSANO avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSIO AMATO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della A.S.D. Phoenix Cusano all'epoca dei fatti, in violazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara A.S.D. Phoenix Cusano - A.S.D. Toria del 01/12/2019 Under 15 Regionali Maschili in cui è stato impiegato, nelle fila della A.S.D. Phoenix Cusano, in quanto non tesserato, il calciatore Barone Daniele sottoscrivendo la relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

DANIELE BARONE, calciatore utilizzato dalla A.S.D. Phoenix Cusano all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte, come calciatore, alle gare *A.S.D. Phoenix Cusano - A.S.D. Toria* del 01/12/2019 Under 15 Regionali Maschili senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

GIORGIA SANTAGATA, Presidente della A.S.D. Phoenix Cusano all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, commi 1 e 2, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39, 43, commi 1 e 6, 45, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Barone Daniele e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa;

ASD PHOENIX CUSANO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, i soggetti avvisati Sigg. Santagata Giorgia, Amato Alessio e Barone Daniele;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessio AMATO e Daniele BARONE, e della Sig.ra Giorgia SANTAGATA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD PHENOX CUSANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessio AMATO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Daniele BARONE, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Giorgia SANTAGATA, e di 1 (uno) punto di penalizzazione e € 200,00 (duecento) di ammenda per la società ASD PHOENIX CUSANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

## IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE Gabriele Gravina